

Anagrafe d'Aa/Vl/eg Brescia, 4 settembre 2013

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia NOTA OPERATIVA n. 12/2013

COMPUTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE AL REGISTRO DELLE IMPRESE E AL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE

Le istanze dirette al registro delle imprese (r.i.) e al repertorio economico amministrativo (r.e.a.) sono soggette a termini di presentazione prescritti dalla legge.

Il computo dei termini da applicare alle istanze dirette al r.i. e al r.e.a. viene effettuato con le seguenti modalità:

- 1. non si calcola il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine;
- 2. se il termine cade di sabato o in giorni festivi, l'istanza è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo;
- 3. la scadenza del termine indicato dalla legge in "giorni" rispetta il calendario; la scadenza del termine prescritta dalla norma in "mesi" si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese. Quindi:
 - se la norma prevede il termine di 30 giorni, il conteggio verrà puntualmente effettuato in 30 giorni:
 - termine iniziale: 25 febbraio (anno NON bisestile)
 - scadenza termine: 27 marzo;
 - se la norma prevede il termine di un mese, il conteggio verrà effettuato come da calendario comune:
 - *termine iniziale: 25 febbraio*
 - scadenza termine: 25 marzo;

oppure

- termine iniziale: 31 maggio
- scadenza termine: 30 giugno;
- se la norma prevede il termine di tre mesi, il conteggio verrà effettuato come da calendario comune:
 - termine iniziale: 29 novembre
 - scadenza termine: 28 febbraio in anno NON bisestile; 29 febbraio in anno bisestile.

Il responsabile del Servizio Sportelli e Ispezioni f.to Liviana Ventura

NOZIONI GIURIDICHE
A. Riferimenti normativi
 articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558; articolo 2963 codice civile;
• articolo 155 codice di procedura civile.